

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento viene emanato ai sensi delle vigenti disposizioni normative con particolare riferimento a:

- Art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana (tutela della salute come fondamentale dell'individuo);
- Regio Decreto n.2316 del 24 dicembre 1934 (Testo Unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia) con particolare riferimento all'art.25 (divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);
- Legge n.584 dell'11 novembre 1975 (Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico);
- Circolare Ministero della Sanità n.69 del 5 ottobre 1976;
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministero della Sanità n.4 del 28 marzo 2001;
- Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, art. 52 comma 20;
- Legge n.3 del 16 gennaio 2003,(Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) con particolare riferimento all'art. 51(Tutela della salute dei non fumatori);
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003;
- Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004 sull'attuazione dell'art. 51 della legge n.3 del 16 gennaio 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004
- Legge n.311 del 30 dicembre 2004 (legge Finanziaria 2005) art.1 comma 190;
- Circolare 2/SAN/ 2005 del 14 gennaio 2005;
- Circolare 3/SAN/2005 del 25 gennaio 2005;
- Decreto Legislativo n.81 emanato dal Presidente della Repubblica del 9 aprile 2008 (Tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro);
- CCNL Comparto Scuola 2006/2009;
- Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013, convertito in legge dalle Camere il 7 novembre 2013.

Art 2 - FINALITA'

La Scuola ha fra le sue finalità quella di far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita consapevoli e, conseguentemente responsabili, finalizzati allo "star bene" inteso nell'accezione più ampia del termine, come base per una vera "qualità della vita" con l'obiettivo della crescita e della formazione della Persona, verso una Convivenza Civile ed una Cittadinanza Attiva, ritenute basilari per lo sviluppo della Società dell'Uomo.

Regolamento viene emanato non con finalità coercitiva ,bensì educativa, prefiggendosi di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- sostenere i fumatori nel percorso verso lo "smettere di fumare";
- garantire un ambiente di lavoro salubre, nel rispetto delle esigenze di tutti, in conformità alle norme, riportate all'art.1, in materia di tutela della salute e della sicurezza in ambiente di lavoro quale è equiparato anche per studentesse e studenti, l'ambiente Scolastico;
- proteggere chiunque dal danno derivante dal fumo passivo;
- favorire e sostenere la collaborazione fra Scuola ,Famiglie e Territorio, condividendo obiettivi, promuovendo azioni e strategie comuni tese all'informazione e alla sensibilizzazione sui temi del fumo e delle dipendenze e comunque inserite in un progetto,

- organico, di educazione alla salute;
- fare della Scuola un ambiente davvero sostenibile.
- far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.
- rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei mino

Art. 3 - AREE SOGGETTE AL DIVIETO DI FUMO

E' stabilito il divieto, assoluto, di fumo in tutti gli ambienti, siano essi locali scolastici o aree all'aperto (es. parcheggio, aree verdi), di pertinenza dell'Istituto.

In tutti gli ambienti saranno predisposti appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, delle sanzioni disciplinari ed economiche applicabili, e delle persone preposte alla vigilanza.

Il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, anche temporaneamente e presso altri enti, dall'Istituto Corinaldesi-Padovano, per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività.

Art.4 - DESTINATARI DEL DIVIETO

Sono destinatari del divieto di fumo:

- Il personale docente e ATA;
- Gli studenti;
- I lavoratori titolari di collaborazione coordinata e continuativa e/o incaricati di progetti;
- Il personale appartenente ad altri enti, pubblici o privati, che opera all'interno del perimetro dell'Istituto: in tal caso le disposizioni relative al divieto di fumo sono trasmesse ai lavoratori tramite il datore di lavoro.

Art.5 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni (in attuazione dell'art. 4 comma 1, lettera b) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 e dell'Accordo raggiunto nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, il Dirigente Scolastico individua i dipendenti con funzione di controllo dell'applicazione della Legge sul divieto di Fumo nelle Scuole).

2. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo.

3. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico ed hanno i seguenti compiti:

- Vigilare sulla corretta disposizione, in tutte le pertinenze scolastiche, dei cartelli e del materiale informativo, controllandone la collocazione ben visibile e l'eventuale alterazione e/o degrado dello stesso materiale;
- Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare e verbalizzare, sui modelli appositamente predisposti, le infrazioni rilevate direttamente e/o su segnalazione documentata;
- Notificare, per tramite del Dirigente Scolastico, alle famiglie, la trasgressione degli alunni che non hanno rispettato il divieto di fumo;
- Cooperare con il Dirigente Scolastico e con il suo staff per mettere in atto strategie educative di

controllo sempre più efficaci

4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto sul territorio.

Art. 6 - PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata, previo accertamento della violazione, redigendo apposito verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

2. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

3. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

4. In caso di trasgressione da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento e/o del bollettino postale.

5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

6. Il pagamento della sanzione, come indicato nel verbale, dovrà avvenire entro e non oltre il 60° giorno dall'avvenuta contestazione o dalla ricezione, a mezzo posta, della notifica esibendo all'Amministrazione Scolastica ricevuta dell'avvenuto pagamento;

7. Il personale scolastico, individuato dal Dirigente Scolastico ai sensi del precedente art.5, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento entro i termini stabiliti al precedente comma 6., è tenuto a comunicare il non avvenuto pagamento al Dirigente Scolastico che, con la documentazione delle notifiche avvenute, provvederà a inviare opportuna segnalazione alla Prefettura di Ancona che provvederà in merito.

Art. 7 - SANZIONI

1. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 27,50** a **€ 275,00**, raddoppiabili qualora la trasgressione sia avvenuta in presenza di donna in gravidanza o di minori di anni 12, in forza del disposto dell'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge n. 448/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, e dalla legge 311/2004.

2. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 (reiterazione dell'infrazione), il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale (docente e ATA) comunque preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

5. Al primo accertamento di violazione del divieto di fumo ogni trasgressore verrà sanzionato con una diffida scritta da parte del Dirigente Scolastico, dal secondo accertamento verrà applicata la normativa vigente che prevede la sanzione pecuniaria.

6. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto l'infrazione si configura come inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.

7. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporterà la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe in aggiunta alla sanzione pecuniaria per violazione di un regolamento scolastico.

Art.8 - PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a €55,00 o €110,00 qualora la trasgressione sia avvenuta in presenza di donna in gravidanza o di minori di anni 12.

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto “Corinaldesi-Padovano” Senigallia (AN) - Verbale N. ____ del ____);
- b) - direttamente presso la Tesoreria Provinciale di Ancona, indicando la causale del versamento (come sopra);
- c) - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale di Ancona, indicando la causale del versamento (come sopra).

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 9 - NORMA FINALE E TRANSITORIA

Quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è normato dalle vigenti Leggi.

Senigallia

Il Dirigente Scolastico